

Tribunale Roma, sez. lav., 29/03/2016, (ud. 29/03/2016, dep.29/03/2016)

• **Fatto**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato la UIL FPL Roma e Lazio ha adito il Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 20 bis della legge 146/90, impugnando la delibera n. 15/03 del 15.1.2015 adottata dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo **Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali**.

Con tale delibera, la Commissione di Garanzia, all'esito del procedimento di valutazione del comportamento della 05 ricorrente e di altre OOSS, ha ritenuto violata la normativa sullo **sciopero nei servizi pubblici essenziali** nelle giornate del 31.12.2014 e 1.1.2015 nelle quali i sindacati avrebbero, di fatto, posto in essere una forma di astensione collettiva dal lavoro.

In particolare, secondo la Commissione di Garanzia, tale astensione collettiva sarebbe stata realizzata mediante la proclamazione di due assemblee sindacali nei giorni 31 dicembre 2014, con orario dalle 21.00 alle 24.00, e 1 gennaio 2015, con orario dalle 00.00 alle 3.00, nonché mediante l'invito a tutto il personale del Corpo di Polizia Locale ad astenersi da qualsiasi forma di prestazione straordinaria dal 20.12.2014 al 15.1.2015.

Dedotta sotto vari profili l'illegittimità della suddetta delibera e l'insussistenza della astensione collettiva dal lavoro in questione, la 05 ricorrente ha chiesto l'annullamento della delibera impugnata e della sanzione ivi prevista sospensione del pagamento dei contributi sindacali e dei permessi sindacali per E 20 mila).

La Commissione di Garanzia benché ritualmente citata non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.

Istruita la causa documentalmente, la stessa è stata discussa e decisa all'udienza del 29 marzo 2016, con sentenza depositata telematicamente, di cui si è data pubblica lettura.

• **Diritto**

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita accoglimento.

La questione oggi in esame riguarda i noti fatti della notte di capodanno del 2014/2015 durante la quale un gran numero di lavoratori appartenenti al Corpo di Polizia locale di Roma furono assenti dal lavoro a vario titolo (assenze pari a circa il 66%).

Come si evince dalla delibera oggi impugnata, la contestazione mossa alla UIL FPL Roma e Lazio, e ad altre sigle sindacali, riguarda un'asserita astensione collettiva dal lavoro che sarebbe stata attuata in quella notte mediante una serie di iniziative, tra le quali la proclamazione di due assemblee dei lavoratori, e l'invito agli iscritti ad astenersi dal lavoro straordinario. Oltre a questo vengono valorizzati anche alcune comunicazioni apparse sui social network dalle quali si evince la volontà di attuare forme di protesta nella notte di capodanno.

Orbene, dagli atti di causa emerge l'infondatezza delle contestazioni sollevate alla OS ricorrente.

In primo luogo perché, come riconosciuto nella stessa delibera impugnata, con nota del 30.12.2014 le OOSS hanno provveduto a differire le assemblee indette per la notte di capodanno per cui le stesse non possono essere valutate in chiave di attuazione di una illegittima astensione collettiva dal lavoro.

Per quanto riguarda il rifiuto del lavoro straordinario, è bene ricordare che il servizio per l'ultimo dell'anno 2014-2015 era stato organizzato dal Comandante del Corpo di Polizia Locale su base volontaria e, comunque, non risulta che alcun dipendente del Corpo in servizio abbia rifiutato di effettuare lavoro straordinario.

Da ultimo si deve evidenziare che i comportamenti individuali dei dipendenti i quali si sono assentati dal lavoro per malattia o per permesso ex lege 104/92 o 53/2000 non possono essere ricondotti ad una astensione collettiva e devono essere oggetto di valutazione singola, caso per caso.

In conclusione la domanda merita accoglimento.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, come di norma.

- **PQM**

P.Q.M.

Il Tribunale così decide:

Annulla la delibera n. 15/03 del 15.1.2015 della Commissione convenuta e la sanzione della sospensione del pagamento dei contributi sindacali e dei permessi sindacali irrogata con delibera n. 15/61 del 3.3.2015;

Condanna la Commissione di Garanzia convenuta alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.309,00 oltre IVA e CPA, con distrazione.

Roma, 29 marzo 2016

Depositata in Cancelleria il 29/03/2016